

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 febbraio 2014
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Helm
Düngemittel GmbH/Hauptzollamt Krefeld**

(Causa C-613/12) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Unione doganale e tariffa doganale comune — Accordo euromediterraneo con l'Egitto — Articolo 20 del protocollo n. 4 — Prova dell'origine — Certificato di circolazione delle merci EUR.1 — Certificato di circolazione delle merci EUR.1 sostitutivo rilasciato quando la merce non è più sotto il controllo dell'autorità doganale competente per il rilascio — Diniego di applicazione del regime preferenziale)

(2014/C 93/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Helm Düngemittel GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Krefeld

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Düsseldorf — Interpretazione dell'articolo 20 del protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra (GU 2004, L 304, pag. 39), come modificato dalla decisione n. 1/2006 del Consiglio di associazione UE-Egitto del 17 febbraio 2006 (GU L 73, pag. 1) — Certificato di circolazione sostitutivo rilasciato a posteriori quando la merce non è più sotto il controllo dell'autorità doganale competente per il rilascio

Dispositivo

1) *L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2001, approvato con la decisione 2004/635/CE del Consiglio, del 21 aprile 2004, deve essere interpretato nel senso che l'origine egiziana di una merce, in relazione al regime doganale preferenziale instaurato da tale accordo, può essere provata anche quando la merce sia stata suddivisa al momento dell'arrivo in un primo Stato membro ai fini della spedizione di una sua parte verso un secondo Stato membro e il certificato di circolazione delle merci EUR.1 sostitutivo, rilasciato dalle autorità doganali del primo Stato membro per la parte di tale merce spedita verso il secondo Stato membro, non soddisfi le condizioni previste per il rilascio di tale certificato all'articolo 20 del protocollo n. 4 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti origi-*

nari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, come modificato dalla decisione n. 1/2006 del Consiglio di associazione UE-Egitto, del 17 febbraio 2006.

2) *La deduzione di tale prova richiede tuttavia, da un lato, che l'origine preferenziale della merce inizialmente importata dall'Egitto sia attestata mediante un certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato dalle autorità doganali egiziane conformemente a tale protocollo e, dall'altro, che l'importatore provi che la parte di merce separata nel primo Stato membro e spedita verso il secondo Stato membro corrisponda a una parte della merce importata dall'Egitto nel primo Stato membro. Spetta al giudice del rinvio verificare se tali condizioni siano soddisfatte nel procedimento principale.*

⁽¹⁾ GU C 101 del 6.4.2003.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 febbraio 2014
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour
de cassation — Francia) — Directeur général des douanes
et droits indirects, Chef de l'agence de la direction
nationale du renseignement et des enquêtes douanières/
Humeau Beaupreau SAS**

(Causa C-2/13) ⁽¹⁾

(Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Capitolo 64 — Importazione di elementi necessari per la fabbricazione di calzature per attività sportiva — Voce 6404 — Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili — Voce 6406 — Parti di calzature — Regola generale 2 a) per l'interpretazione della nomenclatura combinata — Oggetto incompleto o non finito che presenti le «caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito» — Oggetto «presentato smontato o non montato» — Note esplicative per l'interpretazione del sistema armonizzato — Operazioni di «montaggio» ad esclusione di qualsiasi «operazione di lavorazione tale da completare la fabbricazione degli elementi destinati ad essere assemblati»)

(2014/C 93/24)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrenti: Directeur général des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières

Convenuta: Humeau Beaupreau SAS